

FONDAZIONE IDIS-CITTÀ DELLA SCIENZA

Comitato Scientifico

Letto il nuovo Statuto della Fondazione Idis-Città della Scienza (approvato in Consiglio Generale il 27/07/2020), letti, in particolare, gli artt. 13 e 20, è aggiornato, e riapprovato, il Regolamento per disciplinare la costituzione ed il funzionamento del Comitato Scientifico.

REGOLAMENTO

ART. 1

Prerogative

Il Comitato Scientifico è l'Organo di riferimento istituzionale, culturale e scientifico della Fondazione. Esercita funzioni propositive e consultive.

Il Comitato:

1. Formula proposte sulla programmazione delle attività della Fondazione;
2. propone l'ingresso di nuovi soci;
3. assume iniziative per l'attuazione dei fini statuari da sottoporre al Consiglio Generale;
4. esprime parere obbligatorio ma non vincolante:
 - a) sull'ingresso di nuovi soci;
 - b) nelle materie portate alla sua attenzione dal Consiglio Generale, dal Presidente o da un membro del Comitato stesso;
 - c) Sugli strumenti di programmazione, nonché su ogni altro atto previsto dallo Statuto.
5. partecipa, attraverso il Coordinatore Scientifico, alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

1

I pareri, obbligatori e non, devono essere rilasciati nel termine di giorni venti dalla richiesta o nel maggior termine concesso dall'Organo richiedente. Decorso il termine di cui poc'anzi, il parere si intende positivo.

ART. 2

Composizione

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di undici membri sino ad un massimo di quindici membri, tutti nominati dal Consiglio Generale. Di questi, almeno sei sono scelti tra personalità - scientifiche e/o di comprovata esperienza professionale nelle materie rientranti nell'oggetto statutario della Fondazione - proposti dal Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Campane (CUR), almeno uno su proposta dal CNR, almeno due dal Presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza ed, i rimanenti, tra quanti si siano distinti per la storica dedizione alla vita dell'Ente e/o per l'indiscusso valore scientifico che essi esprimono.

In caso di dimissioni e/o cessazione per qualsivoglia causa dell'incarico di un componente, il Comitato provvederà a completarsi per cooptazione. I sostituti resteranno in carica fino al successivo Consiglio Generale convocato per la sostituzione del membro del Comitato. In nuovo membro resterà in carica sino alla scadenza del mandato di quello sostituito.

In caso di integrazione e/o completamento del Comitato, i nuovi componenti resteranno in carica sino alla scadenza del mandato del Comitato.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Comitato Scientifico, questo si scioglie ed il Coordinatore, dimissionario o meno, dovrà informare prontamente il Presidente della Fondazione affinché ne prenda atto e si adoperi per la costituzione di un nuovo Comitato.

Se il Coordinatore non dovesse adoperarsi in tal senso, sarà onere del segretario del Comitato dare corso a predetti adempimenti.

ART. 3 **Coordinatore Scientifico**

Il Coordinatore Scientifico è nominato dal Comitato di cui fa parte.

A norma dell'art. 16 dello Statuto, al Coordinatore compete l'istruttoria per il Comitato delle linee strategiche e programmatiche della ricerca, l'organizzazione delle attività, con particolare attenzione all'innovazione, l'istruttoria dei singoli progetti, ed ogni altro atto oggetto di delega.

Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 **Funzionamento**

Il Comitato Scientifico si riunisce presso la sede della Fondazione - od altro luogo indicato dal Coordinatore -almeno due volte all'anno per esprimere il proprio parere sugli strumenti di programmazione delle attività scientifiche e divulgative della Fondazione nonché su ogni altro atto previsto dalla Statuto.

E' convocato dal Coordinatore con avviso scritto, anche a mezzo fax, pec, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta. Nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione a mezzo telegramma. Sono comunque valide le sedute totalitarie del Comitato.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore ovvero, nei casi di sua assenza o impedimento, del membro più anziano che ne fa le veci.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione, il Direttore Generale ed il Presidente Onorario.

I verbali sono assunti in apposito libro sociale, preventivamente vidimato, e conservato presso la sede della Fondazione a cura del Responsabile della Segreteria degli Organi Collegiali.

Il Coordinatore Scientifico può consentire, in via del tutto eccezionale, la partecipazione alla riunione ed alle deliberazioni di uno più membri del Comitato mediante idoneo collegamento

telefonico o video telefonico, con modalità analoghe a quelle statutariamente previste per gli altri Organi collegiali.

Il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro, i cui compiti e durata sono stabiliti dal Comitato stesso. I Gruppi operano unicamente in sede referente preparando e istruendo i lavori del Comitato fornendo tutti gli elementi utili alle sue deliberazioni.

ART. 5

Durata

Il Comitato Scientifico dura in carica per tre anni. L'incarico dei singoli membri è rinnovabile.

ART. 6

Conflitto di interessi

In presenza di conflitto di interessi, anche potenziale o non solo necessariamente patrimoniale, tra le decisioni o le attività inerenti alle sue mansioni e i propri interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, il singolo membro del Comitato deve astenersi dalle decisioni e dalle attività del caso dichiarando esplicitamente la sussistenza del conflitto.

ART. 7

Cause di incompatibilità e di inconferibilità

Oltre alle ipotesi previste dalla legge e dallo Statuto, la carica di membro del Comitato Scientifico non è conferibile a chi abbia in corso contenziosi con la Fondazione né è compatibile con chi risulta essere iscritto nel libro unico dell'azienda in ragione del rapporto di lavoro che intrattiene con l'Ente.

3

ART. 8

Rimborso spese

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, per la loro opera i membri del Comitato hanno diritto esclusivamente al rimborso spese.

Predetti costi saranno imputati alla voce "costi di funzionamento degli Organi sociali" della Fondazione.

ART. 9

Disposizioni finali

Il Presente Regolamento è trasmesso a tutti gli Organi della Fondazione, all'ufficio Legale ed all'Amministrazione per i seguiti di competenza.

Si dispone la pubblicazione sul portale della Fondazione.

Addì 10.06.2021

Il Presidente
Prof. Riccardo Villari